



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:
Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria

			P	A	
Presidente	Luca	Zaia	X		
Vicepresidente	Marino	Zorzato		X	
Assessori	Renato	Chisso	X		
	Roberto	Ciambetti	X		
	Luca	Coletto	X		
	Maurizio	Conte	X		
	Marialuisa	Coppola	X		
	Elena	Donazzan	X		
	Marino	Finozzi	X		
	Massimo	Giorgetti	X		
	Franco	Manzato	X		
	Remo	Sernagiotto	X		
	Daniele	Stival	X		
	Segretario	Mario	Caramel		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. **322** del **14 GIU. 2011**

OGGETTO: Disposizioni in materia di attività di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Viene disciplinata l'erogazione nel Veneto delle prestazioni di Procreazione medicalmente assistita con oneri a carico del servizio sanitario regionale.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'infertilità di coppia, intesa come incapacità di concepire e di procreare dopo un anno o più di rapporti sessuali non protetti e la sterilità, ovvero una condizione fisica permanente a carico di uno o entrambi i componenti della coppia, tale da non rendere possibile la procreazione in senso assoluto, ai fini del presente provvedimento vengono considerate come sinonimi.

Allo stato attuale l'infertilità di coppia è in lieve aumento, ed i valori percentuali sono stimati a livello mondiale tra il 10 ed il 20% delle coppie in età riproduttiva.

Nel corso degli ultimi anni tale fenomeno ha avuto un'importante sviluppo con l'adozione di tecniche innovative, definite come procreazione medicalmente assistita (PMA), caratterizzate da un alto contenuto tecnologico, da un costo elevato e da una percentuale di successi che diminuisce in modo inversamente proporzionale all'età della donna, e che trovano applicazione in presenza di un residuo di fertilità spontanea della coppia infertile offrendo probabilità di gravidanza superiori rispetto al concepimento spontaneo.

La Regione Veneto fin dall'anno 1999, pur in carenza di disposizioni generali nazionali, ha provveduto a dettare alcune linee di indirizzo per l'esercizio delle tecniche di PMA: con deliberazione n. 2829 del 3 agosto 1999 ha definito i criteri per l'apertura e l'esercizio delle strutture, i requisiti strutturali organizzativi e tecnologici nonché il regime erogativo - ambulatoriale e/o di ricovero - delle prestazioni stesse; con deliberazione n. 2018 del 27 luglio 2001, ha disciplinato la crioconservazione dei gameti maschili indicando i requisiti delle strutture abilitate all'esercizio di tale attività come pure le condizioni di erogabilità con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale; con deliberazione n. 126 del 26 gennaio 2001 ha approvato il parere del Comitato Regionale di Bioetica in materia; con deliberazione n. 2501 del 6 agosto 2004, dando attuazione alla Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, ha approvato la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ha definito, sulla base di quanto

